



CONVENZIONE PER UNA COLLABORAZIONE NEL SETTORE DELLA RICERCA E  
DELL'INFORMAZIONE SCIENTIFICA, FINALIZZATA A RICOSTRUIRE I MODELLI DI BUSINESS  
DELLA AZIENDE BIOLOGICHE DEL VENETO

TRA

la Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 8007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Direttore della Direzione AdG FEASR e Foreste, domiciliato per la carica presso la sede della Regione del Veneto;

E

Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di Management (in seguito denominata Università), con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, codice fiscale 80007720271, rappresentata dal direttore del Dipartimento di Management \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Management San Giobbe - Cannaregio 873 - Venezia.

**CONSIDERATO CHE**

la Regione, nell'ambito dello sviluppo del sistema economico regionale, favorisce e sostiene le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo, con Istituzioni scientifiche della ricerca e dell'innovazione, quali le Università, che possono operare direttamente o mediante propri enti strumentali, anche con personalità giuridica di diritto privato riconosciuta secondo le norme del codice civile, presenti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, così come integrato dall'articolo 25, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;

la Regione è impegnata nella realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020 (di seguito "PSR 2014-2020"), ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, approvato dalla Commissione UE con Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26/05/2015, adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28/07/2015 e successivamente modificato e approvato da ultimo con DGR n. 1992 del 30/12/2019;

l'Università, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: "Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione *delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro*";

la Regione e l'Università ritengono che la collaborazione tra gli enti possa contribuire a migliorare l'attuazione e i risultati del PSR 2014-2020 e, mediante la comune analisi e valutazione del comparto regionale dell'agricoltura biologica, a definire e focalizzare le priorità strategiche per la futura programmazione della PAC 2030, anche in funzione della relativa attuazione;

la Regione ha previsto, nell'ambito dell'attività di Assistenza tecnica al PSR 2014-2020 sostenuta dalla Misura 20 del Programma, una specifica azione a supporto di iniziative di studio, analisi, approfondimenti e informazione relative ad aspetti e tematiche dello sviluppo rurale, attraverso il Programma Operativo approvato dalla DGR n. 1394 del 1.10.2019 (Azione 1, ID 33);

la Regione e l'Università, nell'ambito delle proprie prerogative, ritengono opportuno, con specifico riferimento alle finalità regionali, di favorire e sostenere le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo;



c617ef90



## RITENUTO CHE

la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare all'art. 15, prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi del citato art. 15 della legge 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice;

la Regione e l'Università sono soggetti cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati delle attività istituzionali da svolgere;

in attuazione delle direttive UE, l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che, un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
- b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

sulla base delle indicazioni del giudice comunitario in materia (Corte di Giustizia, sent. Coditel Brabant, 13 novembre 2008, causa C-324/07 e sent. del 9 giugno 2009, causa C-480/06), l'ANAC ha precisato i limiti del ricorso a tali accordi tra pubbliche amministrazioni, chiarendo che un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 15 della legge 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;

è interesse della Regione avviare un percorso condiviso con l'Università Ca' Foscari Venezia per favorire una corretta individuazione e valutazione delle priorità e delle politiche strategiche per il mondo rurale veneto nel settore dell'agricoltura biologica;

la collaborazione tra la Regione e l'Università sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi campi di azione;

per l'attuazione dell'attività indicata in premessa si ritiene opportuno formalizzare la collaborazione mediante stipula di una Convenzione con la quale si definiscono, tra l'altro, le attività da realizzare, i tempi e le risorse previste.

**TUTTO CIO' PREMESSO****LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:****Articolo 1 – Premesse**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2 – Oggetto della collaborazione**

Le Parti condividendo la necessità di massimizzare l'efficacia dei propri interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto, in un quadro strategico-programmatico comune, nell'ambito



c617ef90



delle competenze attribuite loro dalla normativa nazionale e regionale e dai regolamenti comunitari, concordano di:

- a) favorire e sostenere le attività di analisi e studio, le attività strumentali e di supporto alla ricerca e allo sviluppo tecnologico e all'innovazione, che incidono, favoriscono e supportano le scelte strategiche regionali in ambito nazionale ed europeo;
- b) cooperare per la progettazione e l'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo finalizzati ai bisogni sociali, economici ed infrastrutturali della Regione;

In particolare, la presente Convenzione riguarda le attività di ricerca, di studio e di informazione scientifica, finalizzata a ricostruire i modelli di business delle aziende biologiche del Veneto, al fine di:

- produrre una mappatura aggiornata dei modelli di business delle imprese più dinamiche e innovative del biologico del NordEst al fine di individuare gli elementi di forza del comparto che possano essere adeguatamente comunicati sia dalla singola azienda che dal sistema regionale;
- individuare le pratiche gestionali e le modalità di conduzione più aggiornate ed efficaci al fine di produrre un patrimonio di conoscenze che possa essere trasmesso in varie forme al comparto nel suo complesso al fine di moltiplicare le traiettorie di crescita e consolidamento virtuose;
- fornire al sistema regionale e all'autorità di gestione del PSR un quadro aggiornato dei fabbisogni più pressanti e urgenti delle imprese del comparto al fine di consentire una efficace programmazione degli interventi e delle iniziative di sostegno al settore.

### Articolo 3 – Impegni delle parti

Nell'ambito della convenzione in oggetto, l'Università si impegna a realizzare gli obiettivi e gli output previsti nel progetto "*Atlante dei modelli di business del biologico*" allegato alla presente convenzione, in particolare:

- sviluppo di una raccolta dati sistematica di ciascun caso oggetto dell'analisi;
- individuazione e sistematizzazione di diversi cluster di modelli business;
- realizzazione di infografiche per i diversi modelli di business;
- realizzazione di protocolli di intervento per il supporto delle imprese ad opera del sistema regionale.

Nell'ambito della Convenzione in oggetto la Regione si impegna a:

- mettere a disposizione gli elenchi delle aziende che hanno maggiormente investito nei settori oggetto della collaborazione;
- mettere a disposizione le informazioni e i dati inerenti le aziende individuate per la ricerca;
- collaborare per la realizzazione delle attività di studio e di ricerca previste nel progetto allegato "*Atlante dei modelli di business del biologico*"

Nell'ambito della Convenzione entrambe le Parti si impegnano a svolgere di comune accordo:

- il cronoprogramma come elaborato nel progetto allegato;
- eventuali pubblicazioni o la divulgazione di dati/documenti inerenti il progetto.

### Articolo 4 - Risorse umane

Per la realizzazione delle attività descritte nell'allegato progetto, l'Università sceglie in piena autonomia gli strumenti più adeguati alla realizzazione del progetto di ricerca nonché il proprio personale che dovrà possedere competenze e professionalità idonee a svolgere le attività previste nel progetto medesimo, senza che per detto personale possano insorgere, in alcun caso, rapporti di lavoro con la Regione.

Per i dipendenti pubblici impiegati si applicano le norme in materia di incompatibilità e di divieto di cumulo previste dalle vigenti leggi.

La Regione individua nel dott. Giorgio Trentin il Responsabile scientifico della presente Convenzione.

L'Università individua nella prof.ssa Christine Mauracher la Responsabile scientifica della presente Convenzione.



c617ef90



### Articolo 5 – Gruppo di Lavoro

Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione le parti convengono di costituire un Gruppo di Lavoro, composto **da n. 3** componenti per ciascun Ente, col compito di monitorare, valutare, promuovere e coordinare le iniziative di comune interesse all'interno della collaborazione.

Il GdL assume un ruolo di coordinamento e direzione rispetto alle attività poste in essere dalle Parti, sulla base del presente progetto.

La Regione individua i componenti del GdL in numero massimo di tre dipendenti competenti in materia della Direzione Agroalimentare al fine di coadiuvare le diverse professionalità e competenze a beneficio del progetto.

L'Università individua i componenti del GdL in numero massimo di 3, tra docenti ordinari e associati competenti in materia al fine di mettere in campo le diverse competenze interdisciplinari per la realizzazione del progetto.

Al termine del progetto il Gruppo di Lavoro predisporrà una relazione sull'andamento della collaborazione da inviare ai rappresentanti legali dei due Enti.

### Articolo 6 - Durata

La presente Convenzione che entra in vigore dalla data di sottoscrizione, ha durata complessiva di 16 mesi, come previsto da cronoprogramma di cui al progetto allegato.

È fatta salva la possibilità dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione, mediante eventuale proroga richiesta per iscritto tramite PEC dalle parti almeno 30 giorni prima della sua scadenza.

### Articolo 7 - Riservatezza

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale espressamente identificati come confidenziali/riservati che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente Convenzione dovranno essere considerati come informazione riservata. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte divulgante alla Parte ricevente.

I responsabili dell'Università e della Regione indicati all'articolo 4 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente Convenzione.

### Articolo 8- Utilizzo dei Risultati

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

**Background:** tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione.

**Sideground:** tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetti ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione.

**Foreground:** tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione.



c617ef90



I dati raccolti durante le attività verranno condivisi tra la Regione e l'Università a fronte del comune interesse per le attività da realizzare nell'ambito del progetto allegato alla presente convenzione.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dello svolgimento delle Ricerche e per il tempo strettamente necessario. Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground

Con riguardo al Foreground, i risultati delle attività svolte in collaborazione, nell'ambito della presente convenzione, saranno di proprietà congiunta delle Parti e saranno pubblicati previo accordo tra le Parti, fatto salvo, in ogni caso, il diritto morale d'autore ai sensi della vigente legislazione in materia e il diritto di utilizzazione scientifica da parte dell'Università.

Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione fra l'Università e la Regione.

#### **Articolo 9- Risoluzione e recesso**

Qualora una delle parti sia inadempiente ai propri obblighi, l'altra parte - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

Ogni parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

#### **Articolo 10- Controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, le parti si impegnano a compiere ogni tentativo utile ai fini di una composizione amichevole. In ogni caso il foro competente è quello di Venezia.

#### **Articolo 11- Responsabilità delle Parti**

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne che regolano l'attività di entrambe le Parti.

#### **Articolo 12- Copertura finanziaria**

Per la realizzazione delle attività descritte nel Progetto, i costi previsti ammontano complessivamente ad euro 30.000,00 di cui:

- euro 15.000,00 a carico della Regione, a valere sullo stanziamento della Misura 20 - Assistenza Tecnica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, da corrispondersi all'Università per l'attivazione di una borsa di ricerca sul progetto;

- euro 15.000,00 a carico dell'Università, corrispondenti al costo del personale strutturato coinvolto nel progetto.

Nell'ambito dell'importo complessivamente previsto a carico del PSR 2014-2020 sono riconosciute all'Università le spese considerate eleggibili al contributo del FEASR.



c617ef90



Il quadro dei costi di dettaglio è indicato nel progetto “*Atlante dei modelli di business del biologico*” allegato alla presente Convenzione.

Ai fini del trasferimento del contributo, l’Università dovrà presentare alla Regione idonea rendicontazione dettagliata in base ad un’analisi distinta dei costi sostenuti, per quanto riguarda in particolare il personale impiegato, i servizi ed i mezzi tecnici, materiali ed immateriali, acquistati, la documentazione o riproduzione di atti prodotti, in coerenza comunque con le attività svolte e con il cronoprogramma di cui al progetto.

Sulla base di tale rendicontazione e secondo le procedure stabilite dalla DGR n. 993/2016 (Assistenza tecnica PSR, Misura 20, Piano di attività) e s.m.i., verrà erogata all’Università la quota a carico della Regione, attraverso l’organismo pagatore regionale AVEPA, con le seguenti modalità:

- 50% alla conclusione del secondo trimestre del progetto (ottavo mese dalla data di firma Convenzione);
- 50% alla rendicontazione finale del progetto (sedicesimo mese dalla data di avvio della convenzione).

### **Articolo 13 - Disposizioni finali**

La presente Convenzione, sottoscritta dalle Parti con firma digitale, in unico originale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e dell’art. 15 comma 2 bis della Legge 07/08/1990 n. 241, sarà registrata in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università.

### **Articolo 14 - Informativa trattamento dati**

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. m. e i. e del Reg. UE 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini dell’esecuzione del presente atto. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni o qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.

Sottoscrivendo la presente Convenzione le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal GDPR, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

Data e luogo .....

Per la Regione Veneto  
Direzione AdG FEASR e Foreste

Per l’Università Ca’ Foscari Venezia  
Dipartimento di Management



c617ef90

